

82/3-13

CITTA' DI TORINO

Provvedimento del Consiglio Circoscrizionale n. 3
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

11 SETTEMBRE 2013

Il Consiglio di Circoscrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza dell'**11 settembre 2013**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Daniele VALLE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, CASCIOLA, DANIELE, DONNA, FURNARI, IANNETTI, MAGAZZU', MAGGIORA, MILETTO, NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, TORCHIO e TROISE.**

In totale, con il Presidente, n. 22 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **GENINATTI TOGLI, GRASSANO e STEFANELLI.**

Con l'assistenza del Segretario **Dr. Sergio BAUDINO**

ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE

CITTÀ DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE AI SENSI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI. APPROVAZIONE.

Il Presidente VALLE, di concerto con il Coordinatore della I^a Commissione MAGGIORA, riferisce:

Con l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. In virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 1 gennaio 2013, cessa di avere applicazione nel Comune di Torino la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs. 507/1993, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data.

Con nota prot. n. 16126 1.40. 1 del 23 luglio 2013 la Divisione Servizi Tributarî, Catasto e Suolo Pubblico ha richiesto alla Circoscrizione il parere di competenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del vigente Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2012-03479/013 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.Approvazione".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 15 aprile 2013 (mecc. 2013 01592/013) è stata approvata l'istituzione del tributo sui rifiuti e sui servizi sul territorio comunale e sono state definite le scadenze e le modalità di pagamento per l'anno 2013 ai sensi dell'articolo 10 del D.L. 35/2013 che ha introdotto disposizioni operative per l'anno in corso in deroga alle previsioni dell'articolo 14 del D.L. 201/2011.

Il comma 22 della norma stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive

di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed itermini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo.

Considerato che l'articolo 52 del D.Lgs 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'articolo 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Visto l'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/1997 i quali stabiliscono che: "le province e alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo...".

Visto l'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".

Visto che con Legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Considerato che l'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 158/1999 prevede relativamente alle utenze non domestiche che "Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato, l'Amministrazione Comunale ha ritenuto utile a partire dal 2002 dotarsi di un sistema di rilevazione della produzione qualitativa dei rifiuti che consentisse di verificare la produzione specifica delle diverse categorie economiche operanti sul territorio, in quanto suscettibili di notevoli variazioni rispetto ai coefficienti potenziali di produzione stimati a livello nazionale per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore ed inferiore ai 5000 abitanti. L'attività scientifica condotta negli anni ha avuto come base di partenza lo studio fatto dall'IPLA S.P.A. (Istituto per le piante

da legno e l'ambiente), commissionato dall'amministrazione regionale e provinciale riguardante i rifiuti prodotti nelle varie categorie domestiche e non domestiche dei comuni della Provincia di Torino ed in particolare della Città di Torino nell'ottica di disporre di dati quali-quantitativi utilizzabili in prospettiva dell'applicazione del sistema tariffario del decreto Ronchi. L'indagine ha richiesto nel tempo la "contestualizzazione" degli indici quali-quantitativi determinati dall'IPLA ovvero la verifica della loro attendibilità mediante l'effettuazione di analisi con metodi statistici.

Tale lavoro scientifico ha permesso al Comune di Torino, di essere la prima Città a disporre di una tecnica validamente sperimentata di calibratura della produzione per ciascuna categoria di utenza tale da consentire la specifica classificazione delle categorie aventi omogenea produzione quali-quantitativa dei rifiuti. Nell'ambito della richiamata potestà regolamentare dell'Ente, in esito alla suddetta analisi, ed in continuità con la classificazione delle categorie di utenze non domestiche già disciplinata dal previgente Regolamento n. 210 per l'applicazione della tassa per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, si ritiene proporre la classificazione delle categorie riportata nell'allegato 1 dello schema di regolamento che fa parte integrante del presente provvedimento.

In applicazione della succitata potestà regolamentare vengono individuate all'articolo 8 dello schema di regolamento le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta in caso di obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano. Tali percentuali di riduzione sono state determinate analizzando la media degli abbattimenti applicati alle superfici delle diverse categorie di attività operanti nella realtà del territorio comunale nel 2011 in quanto produttive di rifiuti speciali.

Atteso che le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Considerato che a norma dell'articolo 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

La I° Commissione, riunitasi in data 9 settembre 2013, ha esaminato e discusso le modifiche proposte.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito all'approvazione del "Regolamento per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi così come previsto dal provvedimento n. mecc. 2012-03479/013";

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino
 - Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 – il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;
- Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:
- favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, **parere favorevole** in merito alla deliberazione n. mecc. 2012-03479/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Approvazione".

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	22
Astenuti	6 (Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Miletto e Noccetti)
Votanti	16
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

DELIBERA

di esprimere, per le considerazioni e le motivazioni illustrate in premessa, e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole in merito alla deliberazione n. mecc. 2012-03479/013, proposta dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Approvazione".